

**PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALLA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO PER  
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE, SELEZIONE, CATALOGAZIONE,  
TRASPORTO E STOCCAGGIO IN DEPOSITO TEMPORANEO DELLE MACERIE DI TIPO "A"  
NEI 15 COMUNI DEL LAZIO NELL’AREA DEL CRATERE SISMICO, INTERESSATI DAL  
SISMA DEL 24 AGOSTO 2016 ED EVENTI SUCCESSIVI AI SENSI DELL’ARTICOLO 5  
DELL’O.C.D.P.C. DEL 10 OTTOBRE 2016 N. 399**

**Allegato 4**

**Schema di ACCORDO QUADRO  
ex art. 54 comma 4 lett a) del D.lgs 50/2016**

**PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALLA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE, SELEZIONE, CATALOGAZIONE, TRASPORTO E STOCCAGGIO IN DEPOSITO TEMPORANEO DELLE MACERIE DI TIPO "A" NEI 15 COMUNI DEL LAZIO NELL’AREA DEL CRATERE SISMICO, INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016 ED EVENTI SUCCESSIVI AI SENSI DELL’ARTICOLO 5 DELL’O.C.D.P.C. DEL 10 OTTOBRE 2016 N. 399**

CUP F99F18000530001 CIG n. 7585621C77

Codice Univoco Ufficio: UFDNH2

Per la Regione Lazio – C.F. n. 80143490581, qui rappresentata dal Direttore della Direzione Regionale Risorse \_\_\_\_\_ nominato con D.G.R. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e domiciliata per ragioni della sua carica presso la Regione Lazio, Via \_\_\_\_\_ Roma, di seguito denominato “Stazione Appaltante”,

E

L’Impresa \_\_\_\_\_, sede legale in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_ al n° \_\_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, in persona del legale rappresentante \_\_\_\_\_, giusta poteri allo stesso conferiti da \_\_\_\_\_, (in caso di RTI, nella sua qualità d’impresa mandataria capogruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante \_\_\_\_\_, sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_\_\_=, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_ al n° \_\_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, e la mandante, sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_\_\_=, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_ al n° \_\_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in \_\_\_\_\_, dott. \_\_\_\_\_, repertorio n° \_\_\_\_\_ (nel seguito per brevità denominato “Appaltatore”)

**Premesso che:**

a) La Regione Lazio Direzione Regionale \_\_\_\_\_ è Stazione Appaltante per l’affidamento del servizio di rimozione, selezione, catalogazione, trasporto e stoccaggio in deposito temporaneo delle macerie di tipo "a" nei 15 comuni del Lazio nell’area del cratere sismico, interessati dal sisma del 24 agosto 2016 ed eventi successivi ai sensi dell’articolo 5 dell’O.C.D.P.C. del 10 ottobre 2016 n. 399;

b) la gara è stata espletata avvalendosi delle deroghe di cui all’art. 5 dell’O.C.D.P.C. n. 394/2016 con specifico riferimento in deroga agli articoli 32, 60, 97 del decreto legislativo 50/2016, al fine di semplificare ed accelerare la procedura per la scelta del contraente, nonché all’articolo 95 del medesimo decreto allo scopo di consentire di ricorrere al criterio del prezzo più basso anche al di fuori delle ipotesi previste dalla norma per le stesse finalità;

c) il bando di gara è stato pubblicato, secondo gli artt. 72-73 del decreto legislativo n. 50/2016, sulla GUUE e sulla GURI, serie speciale relativa ai contratti pubblici in data \_\_\_\_\_, su due quotidiani a diffusione nazionale in data rispettivamente \_\_\_\_\_ e due a diffusione locale in data rispettivamente \_\_\_\_\_, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. \_\_\_\_\_ supplemento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, Sistema Informativo Telematico Appalti Regione Lazio, nella sezione “Amministrazione trasparente” all’indirizzo <http://www.regione.lazio.it> ;

**PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALLA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE, SELEZIONE, CATALOGAZIONE, TRASPORTO E STOCCAGGIO IN DEPOSITO TEMPORANEO DELLE MACERIE DI TIPO "A" NEI 15 COMUNI DEL LAZIO NELL’AREA DEL CRATERE SISMICO, INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016 ED EVENTI SUCCESSIVI AI SENSI DELL’ARTICOLO 5 DELL’O.C.D.P.C. DEL 10 OTTOBRE 2016 N. 399**

- d) a seguito dell’espletamento della procedura aperta è risultata aggiudicataria dell’appalto in oggetto l’Impresa \_\_\_\_\_, con sede in Via \_\_\_\_\_ (\_\_\_), Codice Fiscale e Partita I.V.A. \_\_\_\_\_, con un ribasso del \_\_\_\_\_%, per un importo complessivo di € \_\_\_\_\_, inclusi oneri della sicurezza pari a € \_\_\_\_\_ non soggetti a ribasso, oltre IVA;
- e) con Determinazione n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ è stato approvato il verbale di gara e quindi stabilita l’aggiudicazione;
- f) in forza della deroga all’art. 32 del D.Lgs. 50/2016, la Stazione Appaltante ha provveduto ad aggiudicare l’appalto in oggetto in favore dell’Appaltatore per l’importo contrattuale di € \_\_\_\_\_ = al netto di IVA e raggiungibile applicando il ribasso offerto sui servizi e lavori dell’appalto fino al raggiungimento dell’importo massimo dell’Accordo, senza rispettare il termine di cui all’art. 32 comma 7 e rinviando la comprova del possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nella lex specialis di gara, al momento immediatamente successivo alla stipula del contratto;
- g) il presente contratto dovrà pertanto intendersi risolto in caso di esito negativo delle suddette verifiche relative al possesso dei requisiti prescritti dalla vigente normativa;
- i) l’Appaltatore, ai sensi dell’articolo 103, e 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, ha prestato la garanzia definitiva n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, rilasciata da \_\_\_\_\_ per un importo totale pari ad € \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_) e presentato altresì la documentazione richiesta dal Disciplinare di gara ai fini della stipula del Contratto, la quale, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
- l) la Regione Lazio intende avvalersi di uno strumento quale l’Accordo Quadro, di cui all’art. 54 comma 4 lett. a) del D.lgs 50/2016 la cui utilizzazione consente di supportare la programmazione dei bisogni, favorendo così una maggiore efficienza nell’interazione fra Amministrazione e mercato;
- m) la stipulazione dell’Accordo Quadro, non essendo fonte di immediata obbligazione tra la Regione e l’Aggiudicatario, giacché rappresenta il vincolo che disciplina le modalità di affidamento degli appalti, demanda ai successivi Ordini di Lavorazione, l’esecuzione e la conclusione dei lavori;
- n) la Regione Lazio dichiara che il presente Accordo Quadro e tutti i documenti contrattuali a esso allegati definiscono in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente atto, e l’oggetto delle prestazioni da eseguire;

**CIÒ PREMESSO, TRA LE PARTI COME IN EPIGRAFE RAPPRESENTATE  
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**Articolo 1 — Definizioni**

Si riportano di seguito le definizioni dei termini che ricorrono nel presente documento.

*Accordo Quadro* è un accordo concluso tra la Regione e uno o più operatori economici il cui scopo è stabilire le clausole concernenti gli appalti da aggiudicare durante un dato periodo di validità dell’accordo stesso, in particolare per quanto riguarda i prezzi e le quantità

**PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALLA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE, SELEZIONE, CATALOGAZIONE, TRASPORTO E STOCCAGGIO IN DEPOSITO TEMPORANEO DELLE MACERIE DI TIPO "A" NEI 15 COMUNI DEL LAZIO NELL’AREA DEL CRATERE SISMICO, INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016 ED EVENTI SUCCESSIVI AI SENSI DELL’ARTICOLO 5 DELL’O.C.D.P.C. DEL 10 OTTOBRE 2016 N. 399**

<i>Aggiudicatario</i>	il Concorrente con il quale la Regione concluderà l’Accordo Quadro per la realizzazione delle lavorazioni e dei servizi previsti;
<i>Stazione appaltante</i>	la Regione Lazio
<i>Capitolato d’oneri</i>	il documento contenente le schede tecniche per l’esecuzione dei servizi e dei lavori a misura
<i>Ordini di Lavoro</i>	i singoli ordinativi di esecuzione dell’Accordo Quadro, aventi determinati durata temporale e valore economico, nel rispetto dell’Accordo Quadro stesso;
<i>Direzione Lavori o DL</i>	la struttura della quale la Regione si avvarrà per la gestione e il controllo delle attività
<i>Disciplinare di gara</i>	il documento, facente parte integrante dei Documenti di Gara, che definisce i servizi ed i lavori oggetto della Gara
<i>Elenco Prezzi</i>	l’elenco prezzi allegato
<i>Gara</i>	questa gara, bandita per la conclusione di Accordi Quadro per l’affidamento dei servizi
<i>Regione Lazio, Rappresentante</i>	Ente aggiudicatore della Gara la persona fisica indicata dall’Stazione appaltante quale suo rappresentante per tutta l’esecuzione dei contratti
<i>Responsabile dei lavori</i>	ai fini della sicurezza e sotto il profilo della responsabilità civile ed amministrativa, l’Appaltatore che contrattualmente assume il ruolo di Responsabile dei lavori; sotto il profilo della responsabilità penale, la persona fisica incaricata dall’Stazione appaltante di svolgere i compiti relativi alla sicurezza. In ambedue i casi il Responsabile dei Lavori è delegato in modo totale ed esclusivo.

*Responsabile Unico del Procedimento* \_\_\_\_\_ .

*Verbale di Completamento dell’offerta* il documento contrattuale con il quale l’Aggiudicatario dell’Accordo Quadro completa la propria offerta, su richiesta della Regione, finalizzato all’esatta quantificazione degli ordinativi di lavoro.

## **Articolo 2 — Disposizioni generali sull’Accordo Quadro**

Il presente Accordo Quadro definisce la disciplina contrattuale inerente alle condizioni e le modalità di affidamento dei singoli Ordini di Lavorazione da parte della Regione; questi ultimi, di volta in volta, stabiliranno specificatamente i lavori, gli importi e la durata delle prestazioni relativamente al servizio di rimozione, selezione, catalogazione, trasporto e stoccaggio in deposito temporaneo delle macerie di tipo "A" nei 15 Comuni del Lazio nell’area del Cratere Sismico, interessati dal Sisma del 24 agosto 2016 ed eventi successivi ai sensi dell’articolo 5 dell’O.C.D.P.C. del 10 ottobre 2016 n. 399.

Il valore economico, indicato nelle Istruzioni ed Informazioni ai Concorrenti, non costituisce indicazione di corrispettivo contrattuale, poiché ha solo il duplice fine di quantificare un fabbisogno presunto di gara, per gli adempimenti formali a tale valore legati, e individuare il quadro economico dell’Accordo Quadro. La stipula dell’Accordo Quadro, infatti, non è fonte di immediata obbligazione tra l’Amministrazione Regionale nei confronti dell’Appaltatore e non è impegnativo in ordine all’affidamento a quest’ultimo degli Ordini di Lavorazione per un quantitativo minimo predefinito.

Su richiesta della Regione, l’Aggiudicatario dell’Accordo Quadro completa la propria offerta con Verbale di Completamento dell’offerta, finalizzato all’esatta quantificazione degli ordinativi di lavoro.

**PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALLA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE, SELEZIONE, CATALOGAZIONE, TRASPORTO E STOCCAGGIO IN DEPOSITO TEMPORANEO DELLE MACERIE DI TIPO "A" NEI 15 COMUNI DEL LAZIO NELL’AREA DEL CRATERE SISMICO, INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016 ED EVENTI SUCCESSIVI AI SENSI DELL’ARTICOLO 5 DELL’O.C.D.P.C. DEL 10 OTTOBRE 2016 N. 399**

L’Appaltatore altresì si impegna ad assumere ed eseguire regolarmente i singoli Ordinativi di Lavorazione che la Regione, in attuazione del presente Accordo Quadro, deciderà di affidargli.

Si applicano al presente Accordo Quadro ed ai singoli Ordini di Lavorazione le disposizioni di cui al D. Lgs. 50/2016 e s.m.ie l'ulteriore normativa vigente in materia di lavori pubblici.

**Articolo 3 — Oggetto dell'Accordo Quadro**

Le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro, da affidarsi all'Appaltatore mediante Ordini di Lavorazione, sono l’esecuzione del servizio di rimozione, selezione, catalogazione, trasporto e stoccaggio in deposito temporaneo delle macerie di tipo "A" e "B" nei 15 Comuni del Lazio nell’area del Cratere Sismico, interessati dal sisma del 24 agosto 2016 ed eventi successivi ai sensi dell’articolo 5 dell’O.C.D.P.C. del 10 ottobre 2016 n. 399, con la possibilità, quando necessario, in via residuale di poter eseguire opere provvisorie per la messa in sicurezza di beni culturali immobili terremotati o pericolanti, dell’edilizia storica o tutelati per vincolo e ope legis ai sensi del d.lgs.42/2004.

Considerata la peculiarità dell’appalto, al fine di una corretta gestione del materiale di interesse architettonico e culturale nel corso dei lavori di rimozione delle macerie di tipo A e B, l’Appaltatore si impegna a dotarsi, laddove non ne dispone già tra i propri dipendenti e collaboratori, di personale specializzato in possesso dei requisiti previsti dal § 4.1 del Capitolato d’Oneri e dalle Linee di Indirizzo per la rimozione delle macerie di interesse culturale da sedimi pubblici e privati di Accumoli ed Amatrice e relative frazioni, del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (MiBACT)-Unità di Crisi Coordinamento Regionale Lazio (UCCR-Lazio) approvate dall’Unità di Crisi Nazionale con nota prot. n. 16300 del 7/12/2017, ed in numero adeguato per l’esecuzione del servizio a regola d’arte e nei tempi richiesti negli ordinativi di lavoro nell’ambito dell’Accordo Quadro.

Relativamente al deposito di stoccaggio, l’Appaltatore dispone, come da offerta in sede di gara, di capannone di superficie di almeno 8.000 m<sup>2</sup>, adeguato in termini di sicurezza antropica e di condizioni termo igrometriche, non lontano dalla zona di rimozione delle macerie e comunque in ambito regionale, facilmente accessibile ai mezzi pesanti, da attrezzare e vigilare adeguatamente ove procedere alla conservazione dei materiali di pregio, afferenti alle macerie di tipo "A" e di tipo "B" selezionati e non prelevati dal MiBAC e all’eventuale allo stoccaggio dei materiali e degli elementi costruttivi, che potranno essere eventualmente reimpiegati nella successiva fase di ricostruzione.

Qualora il capannone individuato dall’aggiudicatario non dovesse essere sufficiente per il ricovero del materiale selezionato, sarà sua cura e onere individuare un altro luogo di stoccaggio con le stesse caratteristiche e funzionalità e secondo i criteri di cui al presente articolo.

Il capannone è attrezzato per poter ospitare tutto il materiale che si renderà necessario conservare nell’ambito delle procedure di selezione delle macerie di tipo “A” e “B”, dovrà ospitare i materiali in idonee cassette e/o bancali e l’appaltatore si impegna a garantire il deposito per un tempo di 6 anni.

Saranno eseguite le opere provvisorie necessarie per la messa in sicurezza di beni culturali immobili danneggiati dagli eventi sismici, finalizzate ad evitare ulteriori danni: mediante puntellazioni in legno e/o acciaio, tirature/cerchiature metalliche, messa in opera di tiranti in acciaio ecc.

I lavori di esecuzione delle opere provvisorie saranno eseguiti a misura, ed i prezzi applicabili all’appalto, salvo quelli riportati nell’Allegato 6 - Elenco prezzi unitari, sono quelli riportati nel PREZZARIO UNICO DEL CRATERE DEL CENTRO ITALIA ai sensi dell’art. 6, comma 7, del DL 189/2016, approvato con

**PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALLA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE, SELEZIONE, CATALOGAZIONE, TRASPORTO E STOCCAGGIO IN DEPOSITO TEMPORANEO DELLE MACERIE DI TIPO "A" NEI 15 COMUNI DEL LAZIO NELL’AREA DEL CRATERE SISMICO, INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016 ED EVENTI SUCCESSIVI AI SENSI DELL’ARTICOLO 5 DELL’O.C.D.P.C. DEL 10 OTTOBRE 2016 N. 399**

Ordinanza n. 7 del Commissario del Governo per la Ricostruzione del 14/12/2016, ribassati come da offerta economica.

**Articolo 4 - Durata dell'Accordo Quadro**

Il presente Accordo Quadro ha durata di anni 2 (due) a decorrere dalla data di sottoscrizione dell’accordo. La Regione potrà prorogare la durata dell’Accordo Quadro, agli stessi patti e condizioni, qualora nel termine di scadenza naturale non sia stato possibile dare corso al procedimento per il nuovo appalto. Tale proroga avrà durata massima di ulteriori 50 giorni naturali e consecutivi. Al fine di garantire la continuità della manutenzione, la comunicazione scritta della suddetta proroga all’Appaltatore avverrà entro la scadenza naturale dell’Accordo Quadro. Per “durata” dell’Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale la Regione potrà stipulare i Ordini di Lavorazione. Questi ultimi dovranno essere regolarmente eseguiti e conclusi entro la data di scadenza naturale dell'Accordo Quadro, ovvero entro ulteriori 50 giorni naturali e consecutivi nel caso di proroga. Alla scadenza degli anzidetti termini, l'Accordo Quadro cesserà di avere effetto.

La durata delle prestazioni contrattuali sarà distribuita per ogni Ordine di Lavoro e sarà pari a 540 (cinquecentoquaranta) giorni naturali e consecutivi complessivamente nel termine di durata dell’Accordo Quadro distribuiti per Ordine di Lavoro.

**Articolo 5— Valore massimo stimato dell'Accordo Quadro**

Il valore massimo stimato per l’affidamento servizio di rimozione, selezione, catalogazione, trasporto e stoccaggio in deposito temporaneo delle macerie di tipo "A" e “B” nei 15 Comuni del Lazio nell’area del Cratere Sismico, interessati dal sisma del 24 agosto 2016 ed eventi successivi ai sensi dell’articolo 5 dell’O.C.D.P.C. del 10 ottobre 2016 n. 399, con la possibilità, quando necessario, in via residuale di poter eseguire opere provvisionali per la messa in sicurezza di beni culturali immobili terremotati o pericolanti, dell’edilizia storica o tutelati per vincolo e ope legis ai sensi del d.lgs.42/2004, dove necessari, è pari a € 12.000.000,00 distribuito come segue:

Importo a base gara (iva esclusa)	Di cui servizi (iva esclusa)	Compresi oneri interferenza pari a (iva esclusa)	Di cui opere provvisionali (iva esclusa)	Compresi oneri sicurezza pari a (iva esclusa)
€ 12.000.000,00	€ 10.800.000,00	€ 9.720,00	€ 1.200.000,00	€ 24.000,00

Si computeranno nel suddetto valore massimo stimato solo gli importi di quanto affidato, comprensivi degli oneri per la sicurezza, nonché gli importi delle eventuali perizie suppletive, di variante e gli eventuali incrementi di un quinto dell’importo degli Ordini di Lavorazione.

**Articolo 6 – Invariabilità del corrispettivo**

Non è consentita la revisione dei prezzi e non si applica l’art. 1664, comma 1 del Codice Civile. In deroga, trova applicazione, ove ne ricorrano le condizioni, l’art. 133, commi 4,5,6 e 7 del Codice dei Contratti.

**Articolo 7 – Pagamenti**

All’Appaltatore, verranno corrisposti i pagamenti in acconto al maturare di stato di avanzamento della prestazione del servizio di rimozione, selezione, catalogazione, trasporto e stoccaggio in deposito temporaneo delle macerie di tipo "A" e “B” e dei lavori di esecuzione delle opere provvisionali per la messa in sicurezza di beni culturali immobili terremotati o pericolanti, dell’edilizia storica o tutelati per vincolo e ope legis ai sensi del d.lgs.42/2004 opere provvisionali, come di seguito:



**PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALLA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE, SELEZIONE, CATALOGAZIONE, TRASPORTO E STOCCAGGIO IN DEPOSITO TEMPORANEO DELLE MACERIE DI TIPO "A" NEI 15 COMUNI DEL LAZIO NELL’AREA DEL CRATERE SISMICO, INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016 ED EVENTI SUCCESSIVI AI SENSI DELL’ARTICOLO 5 DELL’O.C.D.P.C. DEL 10 OTTOBRE 2016 N. 399**

-Al raggiungimento del 30% della prestazione del servizio ed al raggiungimento del 50 % de lavori, e successivamente all’accertamento della regolare esecuzione del servizio e dei lavori da parte del D.E.C., si procederà al pagamento di un primo acconto pari al 30% dell’importo contrattuale, riferito al singolo ordinativo.

-Al raggiungimento del 70% della prestazione del servizio ed al raggiungimento del 70 % dei lavori, e successivamente all’accertamento della regolare esecuzione del servizio e dei lavori da parte del D.E.C., si procederà al pagamento di un secondo acconto pari al 40% dell’importo contrattuale, riferito al singolo ordinativo.

-Alla conclusione della prestazione del servizio e dei lavori, si procederà al saldo dell’intero importo, riferito al singolo ordinativo. Il pagamento della rata di saldo, qualunque sia l'ammontare, verrà effettuato dopo l’emissione del Certificato di Verifica di Conformità da parte del Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC).

L'Appaltatore, nel suo esclusivo interesse, si obbliga a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante la cessazione o la decadenza dell'incarico delle persone indicate all’art. 11 del presente contratto, per qualsiasi causa intervenuta e anche se ciò sia stato pubblicato nei modi di legge, esonerando l'Amministrazione da ogni responsabilità per pagamenti a persone non più autorizzate a riscuotere.

La fatturazione, vista la circolare n. 2 del 06/10/2016 del Soggetto attuatore delegato, dovrà essere così redatta:

Denominazione: Dir. Infr. R.L. Soggetto delegato O.C.D.P.C. 388/2016 Sisma 2016

Codice Univoco Ufficio: UFDNH2

Codice Fiscale: 97902880588

Indirizzo Ufficio: Via Cristoforo Colombo, 212

Comune Ufficio: Roma

CAP: 00147

Le fatture dovranno obbligatoriamente contenere il Codice Identificativo (CIG), la corretta indicazione della “Scissione dei pagamenti” (art. 17-ter, DPR n. 633/72) o all’esigibilità dell’IVA differita, il numero e la data del provvedimento che ha fatto scaturire l’obbligazione contrattuale e l’indicazione del conto corrente dedicato in ottemperanza alle indicazioni dell’art. 3 della L.136/2010 con l’indicazione dell’IBAN e importo netto effettivo da accreditare e non importo complessivo della fattura.

### **Articolo 8 — Documenti Contrattuali**

I documenti di cui al Capitolato d’Oneri, ancorché non materialmente allegati al presente Accordo Quadro, costituiscono parte integrante e sostanziale del medesimo e contengono le specifiche contrattuali, tecniche ed economiche sulla cui base saranno eseguiti e computati i singoli Ordini di Lavorazione.

Ai prezzi indicati nell'allegato Elenco Prezzi dovrà essere applicato il ribasso unico percentuale offerto dall’Appaltatore in sede di procedura di gara per l’aggiudicazione dell’Accordo Quadro. I predetti prezzi resteranno fissi ed invariabili per tutta la durata dell’Accordo Quadro.

Qualora in fase progettuale o esecutiva dovesse risultare necessario individuare una nuova lavorazione non prevista, per determinare il relativo prezzo si farà riferimento a quanto riportato nel Capitolato d’Oneri.

### **Articolo 9— Modalità di affidamento dei singoli Ordini di Lavorazione**

L'affidamento dei singoli Ordini di Lavorazione all'Appaltatore avverrà direttamente in quanto il presente Accordo Quadro è concluso con un unico operatore economico.

**PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALLA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE, SELEZIONE, CATALOGAZIONE, TRASPORTO E STOCCAGGIO IN DEPOSITO TEMPORANEO DELLE MACERIE DI TIPO "A" NEI 15 COMUNI DEL LAZIO NELL’AREA DEL CRATERE SISMICO, INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016 ED EVENTI SUCCESSIVI AI SENSI DELL’ARTICOLO 5 DELL’O.C.D.P.C. DEL 10 OTTOBRE 2016 N. 399**

In sede di affidamento dei singoli Ordini di Lavorazione, la Regione, potrà chiedere per iscritto all’Appaltatore, ove necessario, di completare la sua offerta, ai sensi dell’art. 54, comma 3, del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i. Ogni Ordine di Lavorazione verrà stipulato in forma pubblico amministrativa, previo accertamento della presenza della determinazione dirigenziale, che ne definisce la spesa, stabilisce la durata temporale, individua il soggetto cui affidare i lavori e indica le prestazioni da eseguire. In sede di affidamento dei singoli Ordine di Lavorazione, non troveranno applicazione gli obblighi di comunicazione né il termine dilatorio previsti dall’art. 32 commi 7 e 9, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

**Articolo 10 — Esecuzione dei singoli Ordini di Lavorazione**

L’esecuzione dei lavori e servizi di cui ai singoli Ordini di Lavorazione dovrà avvenire nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di lavori pubblici.

L’Appaltatore, rimanendo esclusa ogni forma di responsabilità della Regione, si impegna ad applicare le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro ai propri dipendenti nonché a far fronte agli obblighi di legge in materia di previdenza, assistenza sociale, assicurazione dei lavoratori e di igiene e sicurezza del lavoro. Dei lavori eseguiti dovrà essere tenuta regolare contabilità secondo le norme vigenti. La regolare esecuzione dei singoli Ordini di Lavorazione dovrà risultare dal certificato di collaudo o di regolare esecuzione, la cui formale approvazione consentirà la liquidazione della rata a saldo per quel singolo Ordini di Lavorazione. Per i lavori di importo inferiore a euro 40.000,00= sarà possibile redigere la contabilità in forma semplificata ai sensi dell’art. 210 del DPR n. 207/2010.

**Art. 11 – Sospensioni, riprese dei lavori, proroghe**

I casi ed i modi nei quali possono essere disposte le sospensioni delle lavorazioni e i criteri di determinazione degli indennizzi e dei danni qualora le interruzioni superino i limiti previsti o siano ordinate in carenza di presupposti sono disciplinati dall’art. 107 del D.lgs. 50/2016. La sospensione dei lavori permane il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato l’interruzione. Nel caso l’Appaltatore sospenda i lavori e le prestazioni arbitrariamente e non li esegua entro il termine assegnatogli, l’Amministrazione avrà la facoltà di far eseguire detti lavori e servizi da altra impresa con oneri a carico dello stesso Appaltatore.

**Articolo 12 — Lavori e servizi non ricompresi nell’Accordo Quadro**

Dall’ambito di applicazione del presente Accordo Quadro, non sono ricompresi i lavori oggetto di convenzioni o accordi da stipularsi con altri Enti per la cui esecuzione fosse prevista una loro partecipazione finanziaria. L’Amministrazione pagherà all’Appaltatore soltanto le lavorazioni ed i servizi ordinati o confermati per iscritto dalla Direzione lavori tramite gli Ordini di Lavorazione. Ogni altra opera o fornitura non sarà riconosciuta né liquidata.

**Articolo 13 — Cauzione definitiva**

A garanzia delle obbligazioni assunte dall’Appaltatore con la stipula del presente Accordo Quadro, l’Appaltatore medesimo deve prestare una cauzione definitiva con le modalità previste dall’art. 93 commi 2 e 3 del D.lgs. 50/2016 pari al 10% (dieci per cento) del valore complessivo dell’Accordo Quadro mediante la stipula di una fidejussione bancaria / assicurativa, secondo le modalità e condizioni di seguito stabilite. Nel caso in cui il ribasso di gara offerto fosse superiore al 10%, la garanzia fidejussoria sarà aumentata nella misura prevista dall’art. 103, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. L’importo della cauzione sarà ridotto del 50% nel caso in cui l’Appaltatore sia in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.

Detta cauzione dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione.



**PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALLA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE, SELEZIONE, CATALOGAZIONE, TRASPORTO E STOCCAGGIO IN DEPOSITO TEMPORANEO DELLE MACERIE DI TIPO "A" NEI 15 COMUNI DEL LAZIO NELL’AREA DEL CRATERE SISMICO, INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016 ED EVENTI SUCCESSIVI AI SENSI DELL’ARTICOLO 5 DELL’O.C.D.P.C. DEL 10 OTTOBRE 2016 N. 399**

La cauzione garantisce tutti gli obblighi assunti dall’Appaltatore per mezzo dell’Accordo Quadro, nonché gli obblighi derivanti dallo stesso, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali. Tale cauzione potrà essere escussa, totalmente o parzialmente, dalla Regione nei casi di applicazione di penali o di risoluzione dell’Accordo Quadro, come previsto dall’ art.14 La garanzia avrà validità per tutta la durata dell'Accordo Quadro e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall'Accordo Quadro e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini. La garanzia potrà progressivamente essere svincolata in ragione e in misura dell'avanzamento della regolare esecuzione dei lavori oggetto dei singoli Ordini di Lavorazione dell'Accordo Quadro, secondo le modalità previste dall'art. 103, comma 5, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l’Appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Regione.

#### **Articolo 14 — Penali**

La mancata stipulazione del presente Accordo entro il termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dall'invito comunicato formalmente dalla Regione, per causa imputabile all’Appaltatore, comporterà l'applicazione di una penale giornaliera di importo pari allo 0,3 per mille del valore massimo stimato dell'Accordo Quadro, fermo restando il diritto della Regione di avvalersi della risoluzione dell’Accordo Quadro ai sensi del seguente art. 16.

La Regione avrà diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione costituita a garanzia dell'Accordo Quadro per l'applicazione della suddetta penale.

L'importo complessivo della penale non potrà superare il 10% (dieci per cento) del valore massimo stimato dell'Accordo Quadro.

#### **Articolo 15 – Certificato di regolare esecuzione**

Il presente appalto è soggetto, ai sensi dell’art. 102 del D.lgs. 50/2016, all’emissione del certificato di regolare esecuzione redatto entro il termine perentorio di mesi tre dall’ultimazione dei lavori e dei servizi. Ai sensi dell’art. 198 del D.P.R. 207/2010, potranno essere redatti certificati di regolare esecuzione parziali a seguito dei singoli Ordini di Lavorazione. Il certificato di regolare esecuzione finale sarà riepilogativo di precedenti CRE parziali.

#### **Articolo 16 — Risoluzione dell'Accordo Quadro**

La Regione potrà risolvere di diritto l'Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 1456 C.C., previa comunicazione all'Appaltatore con PEC, nei seguenti casi:

- a) mancata reintegrazione della cauzione definitiva eventualmente escussa entro il termine di 30 (trenta) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta inviata dalla Regione;
- b) mancata proroga della validità della cauzione definitiva entro il termine di 30 (trenta) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta inviata dalla Regione, in caso di proroga dell’Accordo Quadro.

Negli stessi termini l’Accordo Quadro, nonché i singoli Ordini di Lavorazione, cesseranno la loro efficacia nei confronti della Regione nei seguenti altri casi:

- a) in caso di cessazione dell’attività oppure in caso di concordato preventivo, fallimento, stati di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’Appaltatore; proseguimento dell’attività di quest’ultimo sotto la direzione di un curatore, un fiduciario o un commissario che agisca per conto dei suoi creditori oppure entri in liquidazione;

**PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALLA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE, SELEZIONE, CATALOGAZIONE, TRASPORTO E STOCCAGGIO IN DEPOSITO TEMPORANEO DELLE MACERIE DI TIPO "A" NEI 15 COMUNI DEL LAZIO NELL’AREA DEL CRATERE SISMICO, INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016 ED EVENTI SUCCESSIVI AI SENSI DELL’ARTICOLO 5 DELL’O.C.D.P.C. DEL 10 OTTOBRE 2016 N. 399**

- b) nel caso in cui si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l’esecuzione degli Ordini di Lavorazione, inclusa la perdita dei requisiti di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.
- c) nel caso di mancato rispetto delle prescrizioni riguardanti la piena tracciabilità delle operazioni di cui alla legge 136/2010 testo vigente, nelle transazioni finanziarie eseguite dall’Appaltatore nei singoli Ordini di Lavorazione;
- d) per inadempimento dell’Appaltatore a un Ordine di Lavorazione stipulato in attuazione del presente Accordo Quadro;
- e) rifiuto o ritardo ingiustificato da parte dell’Appaltatore nella stipulazione degli Ordini di Lavorazione;
- f) violazione dei divieti di cessione, ai sensi dell’art. 13 che segue, del presente Accordo Quadro;
- g) in tutti i casi contemplati nel Capitolato Speciale nei quali è prevista la risoluzione dell’Accordo Quadro;
- h) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
- i) sia subappaltato il presente Accordo Quadro;
- j) qualora il Prefetto:
  - a. segnali precedenti impieghi di manodopera con modalità irregolari ovvero ricorsi ad illegittime forme di intermediazione per il reclutamento della manodopera;
  - b. fornisca informazioni prefettizie ai sensi dell’art.1-septies, del D.L. 629/82, convertito in legge n. 726/82;
  - c. fornisca informazioni antimafia, ai sensi dell’art. 10 comma 2 del DPR 252/98 e/o dell’art. 4 comma 4 del D.Lgs. 490/94;
  - d. comunichi, ai sensi dell’art. 10 bis della legge 575/65 e/o dell’art. 4 comma 2 del DPR 252/98, l’adozione di provvedimenti esecutivi concernenti i divieti, le decadenze e le sospensioni previsti all’art. 10 della legge 575/65.

La risoluzione dell’Accordo Quadro nel caso di cui alla predetta lett. c) legittima anche la risoluzione dei singoli Ordini di Lavorazione in corso di esecuzione. In tal caso, saranno pagati all’Appaltatore i lavori eseguiti ed i materiali utili presenti in cantiere, escluso qualsiasi altro indennizzo. Negli altri casi di risoluzione dell’Accordo Quadro, gli affidamenti in corso di esecuzione potranno essere portati a conclusione qualora non vi ostino cause specifiche relative ai singoli Ordini di Lavorazione.

In tutti i casi di risoluzione dell’Accordo Quadro per causa imputabile all’Appaltatore, la Regione avrà il diritto di incamerare la cauzione prestata, fatto salvo il risarcimento di ogni ulteriore danno.

La risoluzione dell’Accordo Quadro è causa ostativa all’affidamento di nuovi Ordini di Lavorazione.

Nel caso di risoluzione dell’Accordo Quadro per causa riferibile all’Appaltatore, la Regione si riserva la facoltà di aggiudicare un altro Accordo Quadro, per il valore stimato residuo, ad un altro operatore economico che abbia partecipato alla gara originaria scorrendo progressivamente la graduatoria della gara stessa, ai sensi dell’art. 110 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

La Regione si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’articolo 1456 del codice civile nel caso in cui, nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relativamente all’affidamento e alla stipula e all’esecuzione del contratto, sia stata applicata misura cautelare personale o sia stato disposto il giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320, 322, 322 bis, 346 bis, 353, 353 bis del codice penale.

### **Articolo 17 – Recesso**

La Regione potrà recedere dall’Accordo Quadro ai sensi dell’art. 109 del D.Lgs. 50/2016 qualora intervengano all’interno della stessa trasformazioni di natura tecnico organizzative rilevanti ai fini dei lavori affidati e per motivi di pubblico interesse, previa comunicazione per iscritto da trasmettere all’Appaltatore. Nel provvedimento di recesso saranno specificatamente indicati tali motivi e fissati il termine di operatività dello stesso, che non potrà essere inferiore a venti giorni.

**PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALLA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE, SELEZIONE, CATALOGAZIONE, TRASPORTO E STOCCAGGIO IN DEPOSITO TEMPORANEO DELLE MACERIE DI TIPO "A" NEI 15 COMUNI DEL LAZIO NELL’AREA DEL CRATERE SISMICO, INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016 ED EVENTI SUCCESSIVI AI SENSI DELL’ARTICOLO 5 DELL’O.C.D.P.C. DEL 10 OTTOBRE 2016 N. 399**

In tutti i casi, fermo restando il diritto dell’Appaltatore al pagamento della prestazione già resa, nessun indennizzo è dovuto all’ Appaltatore.

**Articolo 18 — Divieti di cessione. Subappalto**

É fatto espresso divieto all’ Appaltatore di cedere, sotto qualunque forma, il presente Accordo Quadro, pena risoluzione ai sensi dell’art. 16 che precede.

L’Accordo Quadro non è fonte di alcun credito pecuniario a favore dell’Appaltatore e, pertanto, è vietata qualsiasi cessione di presunti crediti basati sul medesimo Accordo Quadro.

La cessione dei crediti derivanti dai singoli Ordini di Lavorazione in attuazione dell’Accordo Quadro è invece consentita e resta disciplinata dall’art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Sono ammessi i subappalti riguardanti i singoli Ordini di Lavorazione con le modalità e nei limiti previsti dall’art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

**Articolo 19 — Tracciabilità dei flussi finanziari**

Negli Ordini di Lavorazione in esecuzione del presente Accordo Quadro e negli eventuali subappalti o subcontratti dovrà essere inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale l’Appaltatore, il sub Appaltatore o il subcontraente si assumono gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della legge 13/08/2010, n. 136 e successive modifiche.

La Regione procederà con la risoluzione del presente Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, in tutti i casi in cui le transazioni finanziarie derivanti dall’attuazione dell’Accordo Quadro fossero eseguite senza utilizzare lo strumento del bonifico bancario o postale o di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L’ Appaltatore, il sub Appaltatore e il subcontraente che hanno notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui sopra, deve procedere all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la Prefettura — Ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

**Articolo 20 – Clausola antipantouflage**

Consapevole delle conseguenze civili e penali l’impresa..... dichiara di non avere conferito incarichi né concluso contratti di lavoro con ex dipendenti della Regione Lazio che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa (art. 53, comma 16-ter, D.Lgs. 165/2001, aggiunto dall’art. 1, comma 42, L. 190/2012).

**Articolo 21 — Foro competente**

Per ogni controversia attinente l’esecuzione, l’interpretazione, la validità e la risoluzione del presente Accordo Quadro sarà competente in via esclusiva il foro di Roma. É esclusa la competenza arbitrale.